

REGOLAMENTO (CEE) N. 836/90 DEL CONSIGLIO

del 29 marzo 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 987/68 che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 987/68⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3895/89⁽⁴⁾, la concessione dell'aiuto può essere limitata a talune utilizzazioni della caseina e dei caseinati quando la situazione del mercato lo richieda; che tale misura si applica fino al 31 marzo 1990 e che la sua proroga può essere decisa in base ad una relazione della Commissione;

considerando che l'analisi del funzionamento di tale misura limitativa ha posto in evidenza talune difficoltà provocate dalla sua applicazione, pur confermando la necessità di proseguire una politica restrittiva in materia di utilizzazione della caseina e dei caseinati; che per il conseguimento di questo obiettivo si rende opportuna una regolamentazione generale che disciplini l'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di determinati

prodotti lattieri; che, per non perturbare il mercato durante il periodo che precede l'entrata in vigore di detta regolamentazione, è preferibile continuare ad applicare la misura di cui all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 987/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 987/68 è modificato come segue:

- il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente:
 - Questa misura è applicabile fino al 31 maggio 1990. •;
- il quarto comma è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 marzo 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 24.